



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

Il ricorrente, intestatario di due buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P, emessi in data 3 aprile 1987, lamenta di aver ricevuto un rimborso inferiore rispetto a quello stabilito nelle tabelle risultanti sul retro dei titoli. In particolare, evidenzia che i buoni in questione erano stati emessi successivamente al D.M. del 13.06.1986 istitutivo della serie Q, ma utilizzando il cartaceo della serie P sul quale l'intermediario aveva apposto due timbri, uno sulla parte anteriore con la dicitura Q/P, il secondo su quella posteriore, contenente i nuovi rendimenti dei "primi 4 scaglioni", di talché, in assenza di modifiche relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento dei buoni fruttiferi avrebbe dovuto essere calcolato tenendo conto di "quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo", al lordo delle ritenute fiscali e dell'imposta di bollo.

In questa prospettiva, il ricorrente chiede all'Arbitro di "1) ACCERTARE che il Buono Fruttifero Postale di cui in narrativa è stato emesso successivamente al D.M. del 13.06.1986; 2) ACCERTARE la discordanza tra il saggio degli interessi riportato sulla parte posteriore del buono e quello previsto dal D.M. del 13.06.1986; 3) ACCERTARE che al reclamante devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso e, nello specifico, dal 21° al 30° anno, deve essere riconosciuto il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("L.258.150 per ogni successivo bimestre..."), e per l'effetto, in applicazione dei suddetti criteri; 4) DISPORRE a favore del reclamante la corresponsione della complessiva somma di € **5.373,13** [...] ovvero disporre il pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ritenuta di giustizia; in ogni caso oltre ulteriori interessi dal dovuto e sino al soddisfo. In ogni caso 4) DISPORRE a favore del ricorrente il rimborso delle spese legali quantificate nella somma di €.250,00; 5) DISPORRE a carico dell'intermediario la refusione dei costi sostenuti dal ricorrente per la presentazione del presente ricorso, quantificati nella somma di €.20,00".

Costitutosi l'intermediario, insistendo per il rigetto del ricorso, fa presente che i buoni fruttiferi in questione appartengono alla serie Q, istituita con D.M. del 13.06.1986. Precisa che, sebbene sia stato utilizzato il modulo cartaceo di cui alla serie P, il titolo è stato aggiornato con le indicazioni, sul fronte, della dicitura Q/P, sul retro, delle tabelle contenenti i nuovi tassi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.M., 13 giugno 1986, che, con riferimento agli interessi stabiliva *"un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno"*.

Evidenzia che il ricorrente avrebbe dovuto o quantomeno potuto conoscere la disciplina prevista nel D.M. del 13/06/1986, considerato che i timbri modificativi sono stati apposti sui buoni al momento del rilascio degli stessi.

Richiama la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU che, *"nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni"*, di talché, trattandosi di meri titoli di legittimazione, sul loro tenore letterale prevalgono le determinazioni ministeriali in tema di interessi, né possono sussistere limiti all'eterointegrazione del contratto sia sul piano del contenuto sia sul piano degli effetti.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce che nell'utilizzare il modulo cartaceo della precedente serie "P" l'intermediario avrebbe dovuto inserire in maniera trasparente ed intellegibile le modifiche dei tassi d'interesse.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio concerne la modalità di calcolo della degli interessi, con riferimento a due buoni fruttiferi appartenenti alla serie Q/P emessi successivamente al DM 13 giugno 1986. In particolare, si tratta di verificare la correttezza del calcolo del rendimento dei titoli relativamente al periodo dal 21° al 31° anno effettuato dall'intermediario.

Dalla documentazione allegata agli atti emerge che l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo relativo alla serie P, aggiornato con l'indicazione Q/P. Tuttavia, sul retro dei titoli è stato aggiunto un timbro che riporta i rendimenti relativi alla serie Q/P - istituita dal DM 13 giugno 1986, il cui art. 5 dispone che *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"* – solo relativamente al periodo dal 1° al 20° anno.

Per quanto concerne il calcolo del rendimento relativo all'ultima decade, il Collegio richiama la recentissima decisione del Collegio di Coordinamento, nella quale, condividendo l'orientamento assunto da questo Collegio (decisioni n. 5014/2019; n. 1793/2018; e n. 7783/2018), si conclude che nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

circostanza ingenera *l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine*. Nella medesima pronuncia il Collegio di Coordinamento esplicita che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e sottoscrittore, è irrilevante la “circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”. Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o “aberrante” alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento” (decisione n. 6142/2020).

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconosciuto per il periodo dal 21° al 30° anno il rendimento risultante dal retro dei titoli, originariamente previsto per i buoni fruttiferi appartenenti alla serie “P”.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non viene accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI